

A547 - CONDOTTE DI WIND TRE A DANNO DEI RIVENDITORI

Provvedimento n. 30276

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2022;

SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 29874 del 4 novembre 2021, con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, della legge 18 giugno 1998, n. 192, e dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, nei confronti della società Wind Tre S.p.A. in relazione a condotte poste in essere nei confronti della propria rete di rivenditori monomarca;

VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la comunicazione trasmessa il 24 marzo 2022, con la quale la società Wind Tre ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*";

VISTA la propria delibera n. 30129 del 27 aprile 2022, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 9 maggio 2022, degli impegni proposti dalla società Wind Tre sul sito Internet dell'Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTE le osservazioni sugli impegni pervenute dai terzi interessati nelle date del 13, 17, 18, 20 e 27 maggio 2022, 1°, 6 e 8 giugno 2022;

VISTE le modifiche accessorie agli impegni pervenute da parte di Wind Tre in data 11 luglio 2022;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Wind Tre S.p.A. (di seguito anche Wind Tre o la Parte) è una società di telecomunicazioni controllata dal gruppo internazionale CK Hutchison Holdings Limited attraverso la società Wind Tre Italia S.p.A. Wind Tre è attiva nella fornitura di servizi di telecomunicazioni su rete fissa e possiede una rete di telecomunicazioni mobili e, a decorrere dal 31 dicembre 2016, ha incorporato l'operatore H3G ¹.

2. Il segnalante è una società a controllo familiare i cui soci di riferimento, per molti anni hanno gestito, anche attraverso altre società, alcuni punti vendita nel Lazio, quali rivenditori autorizzati prima di H3G e, dopo la fusione sopra menzionata, di Wind Tre². Pertanto, di seguito, il termine "Segnalante" si riferisce indistintamente a ciascuna e/o tutte queste società, in qualità di rivenditori prima di H3G e, successivamente, di Wind Tre.

Il Segnalante, a seguito del recesso di Wind Tre avvenuto nei primi mesi del 2018, non è più rivenditore del gruppo telefonico.

II. LE CONDOTTE CONTESTATE NELLA DELIBERA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

3. La delibera di avvio ha individuato un insieme di vincoli contrattuali che potevano, soprattutto se complessivamente considerati, essere insostenibili per il rivenditore monomarca, determinando un illecito squilibrio contrattuale tra le parti, soprattutto con riferimento al flusso di entrate e uscite tra il rivenditore e il gestore telefonico. Tali vincoli si inseriscono in un contesto contrattuale di sostanziale obbligo di esclusiva dei rivenditori monomarca nei confronti di Wind Tre e ciò sia in virtù di una clausola di non concorrenza sia in ragione di stringenti obblighi sulla tipologia di arredi e del materiale che il rivenditore poteva usare nei propri locali.

4. Più nel dettaglio, le condotte oggetto di contestazione con il provvedimento di avvio del procedimento sono di seguito specificate.

¹ [Cfr. la decisione della Commissione Europea del 1° settembre 2016 relativa al caso M7758 – HUTCHISON 3G ITALY/WIND/JV.]

² [Doc. 1, Segnalante, Denuncia pervenuta in data 16 dicembre 2019, all. 1, sulla sopracitata fusione del conseguente subentro di Wind Tre nei rapporti contrattuali precedentemente in essere con H3G.]

a) Il meccanismo del reverse charge

5. In base al meccanismo del *reverse charge*, il costo dell'IVA viene sostenuto dal rivenditore, senza che quest'ultimo incassi direttamente il prezzo di vendita dei servizi e dei dispositivi.

Infatti, in estrema sintesi, il consumatore finale paga un importo comprensivo del costo dell'IVA, che – in base al meccanismo della cessione del credito, contestuale all'operazione di rivendita al dettaglio, dal rivenditore (cedente) a Wind Tre (cessionario) – viene incassato da Wind Tre, mentre l'onere di versare all'erario l'IVA rimane in capo al rivenditore essendo il soggetto che ha emesso lo scontrino.

b) Il meccanismo degli storni pro rata

6. La seconda prassi contrattuale individuata nella delibera di avvio è quella degli storni *pro rata*. Al riguardo si rileva che la vendita dei dispositivi cellulari avviene per lo più con la rateizzazione degli importi del prezzo di vendita da parte del consumatore finale.

In questo contesto, originariamente H3G e successivamente Wind Tre, pagava mensilmente al rivenditore le commissioni per intero; tuttavia con la medesima cadenza temporale, il gestore telefonico conteggiava i clienti che nel frattempo avevano interrotto il rapporto, senza completare il pagamento rateizzato. In caso di clienti finali che non avevano completato i pagamenti, il gestore telefonico stornava, dagli importi dovuti al rivenditore, la quota di commissione connessa alle rate che il cliente non aveva più pagato.

c) Il susseguirsi di modifiche unilaterali volte a peggiorare la remunerazione economica del rivenditore e il recesso ingiustificato

7. Nella delibera di avvio si sono rilevati profili di criticità relativi alla prassi del gestore telefonico di modificare unilateralmente molte delle condizioni contrattuali, ivi inclusi i piani compensi, impedendo al rivenditore di poter compiere ragionevoli previsioni sullo sviluppo della propria attività e sulla sopravvivenza economica.

Inoltre, nel caso del Segnalante, il rapporto con Wind Tre si è progressivamente deteriorato sino al recesso da parte della stessa Wind Tre da tutti i contratti in essere.

III. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

a) Il procedimento istruttorio

8. A seguito dell'avvio del procedimento, hanno presentato istanza di partecipazione, in data 20 novembre 2021, l'associazione dei consumatori Codici e, in data 16 dicembre 2021, la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche TIM); Codici è stata ammessa a partecipare al procedimento con comunicazione del 16 dicembre 2021 e TIM con comunicazione del 18 gennaio 2022. La Parte e i terzi intervenienti hanno effettuato l'accesso al fascicolo nel corso del procedimento.

Inoltre, oltre ad apposite richieste di informazioni³, in date 27 gennaio, 14 e 22 marzo 2022 si sono svolte le audizioni con i rappresentanti di Wind Tre.

9. A seguito di istanza presentata da Wind Tre, l'Autorità ha disposto, in ragione delle specifiche esigenze rappresentate dalla Parte, la proroga del termine per la presentazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sino al 24 marzo 2022, ai sensi della "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990 n. 287" del 6 settembre 2012.

10. In data 24 marzo 2022, Wind Tre ha trasmesso il set di impegni definitivi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, finalizzato a risolvere le criticità evidenziate dall'Autorità nella delibera di avvio del procedimento.

11. Con delibera del 27 aprile 2022, l'Autorità ha ritenuto non manifestamente infondati gli impegni definitivi presentati da Wind Tre, disponendone la pubblicazione sul proprio sito Internet in data 9 maggio 2022, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni.

Entro il termine fissato per la conclusione del *market test*, ovvero l'8 giugno 2022, sono pervenute osservazioni da parte del Segnalante, di TIM nonché da parte di otto imprese tutte rivenditori cessati o ancora attuali di Wind Tre.

Inoltre, a seguito della conclusione del *market test*, sono state svolte due audizioni con Wind Tre, rispettivamente, in data 23 giugno e 4 luglio 2022.

12. In risposta all'esito della consultazione pubblica, in data 11 luglio 2022, Wind Tre ha presentato la versione definitiva dei propri Impegni, allegata al presente provvedimento. Gli impegni definitivi, pervenuti in data 11 luglio 2022, costituiscono parte integrante del presente provvedimento e, in tale versione, gli impegni originari sono stati integrati con modifiche accessorie.

IV. GLI IMPEGNI DI WIND TRE SOTTOPOSTI A MARKET TEST

13. Wind Tre ha presentato, in data 24 marzo 2022, gli impegni di seguito descritti.

³ [Cfr. doc. 139, *Richiesta di informazioni a Wind Tre del 25 febbraio 2022.*]

Impegno 1 – Estensione periodo di preavviso per gli imprenditori monomarca

14. Al fine di agevolare la mobilità dei rivenditori verso altre attività, nel caso di cessazione dei rapporti con Wind Tre, quest'ultima si impegna a "... continuare a tutelare e a non disincentivare i cambiamenti di status o le cessazioni e a non avere allo stesso tempo atteggiamenti penalizzanti nei confronti dei rivenditori mono marca.

In aggiunta, per rafforzare l'impegno Wind Tre introduce la facoltà per ogni imprenditore mono marca, sia che abbia fatto richiesta di recesso sia che l'abbia ricevuta da Wind Tre, di richiedere il prolungamento del periodo di preavviso ..., per ulteriori 60 giorni".

Durante il periodo di preavviso, "Wind Tre si impegna a garantire all'imprenditore di continuare a produrre (ovvero fare attivazioni/vendite e quindi ricevere i compensi relativi alla produzione) per il periodo di preavviso previsto nel contratto [omissis]*) senza che la richiesta di cessazione determini alcuna interruzione anticipata dell'operatività che possa metterlo in crisi economico/finanziaria. Naturalmente tale impegno varrà anche per gli ulteriori 60 giorni se richiesti dall'imprenditore".

Wind Tre, garantirà pertanto "la continuità operativa dei codici, dei software e dell'hardware necessari a svolgere l'attività di vendita e a completare i pagamenti (attivi e passivi) relativi alle attività durante il periodo di preavviso e durante gli ulteriori 60gg richiesti. Garantirà altresì che tali pagamenti avverranno non solo durante tale periodo (preavviso più 60 giorni) ma anche dopo la cessazione del rapporto a completamento di tutte le competenze/pendenze attive e passive".

15. A ciò si aggiunga che "Wind Tre si impegna a ritirare gli arredi e le dotazioni informatiche fornite in comodato d'uso gratuito solo dopo la cessazione del rapporto lasciando la possibilità all'imprenditore di utilizzarli anche durante il periodo di preavviso e durante gli ulteriori 60 giorni richiesti".

La richiesta di prolungamento del preavviso, in deroga al contratto, dovrà avvenire con le stesse modalità utilizzate per la comunicazione di cessazione (ad esempio PEC).

Per contro, il rivenditore avrà naturalmente l'obbligo di garantire il rispetto: delle regole imposte dalla normativa Privacy per ciò che riguarda la gestione delle banche dati; delle regole imposte dalla normativa a tutela della concorrenza; dei rapporti con un eventuale altro operatore.

16. Sull'attuazione di questo impegno, Wind Tre "... comunicherà agli imprenditori mono marca, utilizzando l'attuale sistema con cui vengono inviate le comunicazioni agli imprenditori (DRMS), quanto previsto nel presente impegno, evidenziando in particolare che avranno la facoltà in caso di recesso di poter avvalersi, su base richiesta individuale, di ulteriori 60 giorni qualora ne abbiano l'esigenza".

Impegno 2 – Meccanismo di reverse charge con cessione del credito


17. Wind Tre premette che la normativa di riferimento la obbliga all'applicazione della modalità di *reverse charge* per la vendita dei telefoni e che, in generale, non vi sono effetti negativi per gli imprenditori né di natura contabile né fiscale⁴.

Ciò premesso, Wind Tre si impegna a garantire i flussi attivi e passivi con le tempistiche rappresentate nello apposito Schema presente negli Impegni e di seguito riportato (i valori ivi indicati sono meramente esemplificativi).

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

⁴ [In merito a questo profilo, cfr. all. 2 della versione definitiva dei propri Impegni, allegata al presente Provvedimento.]

Schema flussi Impegno 2



18. In particolare, sulla base dello Schema in parola:

- l'accredito finanziario per la vendita a rate dei telefoni avviene in un tempo medio di 6 giorni dalla vendita al cliente finale, fino a un massimo di 10 giorni, fatto salvo il caso in cui sia necessario integrare la documentazione utile a validare la vendita;
- con riferimento ai pagamenti delle commissioni maturate come da contratto, il conteggio dei compensi maturati nel mese di competenza viene inviato all'imprenditore da Wind Tre, entro i primi cinque giorni solari del secondo mese successivo a quello di competenza attraverso la presentazione di idonea documentazione;
- le fatture dei prodotti con scadenza a 45 giorni fine mese data fattura (ad esempio acquisto 20 di marzo, pagamento il 15 del mese di maggio), che potranno essere compensate con l'accredito finanziario della vendita a rate e con le commissioni maturate.

19. Lo Schema sopra descritto è stato definito prevedendo che il rivenditore paghi l'IVA entro il 16 del mese successivo alla vendita del telefono (t6), anche se la normativa consente, in talune circostanze e a scelta del rivenditore, di pagare l'IVA trimestralmente e in questo caso il versamento (t6) verrebbe a cadere oltre il termine della scadenza fattura.

20. Inoltre, in ottica di trasparenza, Wind Tre si impegna a mantenere gli attuali strumenti necessari a documentare verso l'imprenditore la sua situazione amministrativa. In particolare, Wind Tre si impegna a mantenere attivo e accessibile da remoto il portale PagoDealer, dove l'imprenditore ha accesso a tutti i documenti amministrativi (fatture, accrediti finanziari, commissioni...) e tramite il quale può:

- richiedere la liquidazione delle partite a suo credito;
- compensare le partite a debito con quelle a credito;
- pagare le partite a debito.

21. Wind Tre si impegna anche a mantenere nel PagoDealer la rappresentazione di dettaglio della vendita dei telefoni attraverso una reportistica *ad hoc* che permette di effettuare ricerche relative ai dati dei singoli telefoni venduti e ai relativi accrediti finanziari. La ricerca può essere effettuata per singolo seriale (IMEI) o periodo di riferimento. Nel PagoDealer, oltre alle fatture Wind Tre (situazione debitoria), Wind Tre si impegna a mantenere incluse anche le fatture del Rivenditore relative ai compensi trasmessi dal DRMS, che è lo strumento che consente di prendere visione del dettaglio dei compensi fatturati a valle delle attività di vendita. Wind Tre si impegna a mantenere tale strumento, dove l'imprenditore potrà verificare, quindi, il documento della fattura compensi, un *report* aggregato dei compensi emessi e un *report* di dettaglio che gli permetterà di consultare tutti i singoli importi per singola linea che hanno contribuito alla produzione della fattura (sia le linee attivate nel mese sia quelle disattivate nel mese).

Impegno 3 – Meccanismo storno pro rata

22. Lo storno *pro rata* era una tipologia di storno specifica, applicata dall'allora H3G, lanciata in una particolare condizione di mercato e prevedeva un anticipo del compenso vincolato all'intera durata del contratto del cliente.

Wind Tre in tutto il corso del procedimento ha affermato che, essendo un meccanismo in uso nel sistema dell'allora H3G, gli storni *pro rata* non sono mai stati applicati ai rivenditori provenienti dall'allora rete Wind e, in ogni caso, di avere eliminato questo meccanismo dopo la fusione, a partire dalle attivazioni di marzo 2017.

Circa l'eliminazione del meccanismo dello storno *pro rata*, Wind Tre ha, in particolare, allegato agli Impegni l'apposita dichiarazione firmata dai direttori *Regulatory Affairs* e *BU Business & Consumer Sales* di Wind Tre.

Ciò premesso, Wind Tre si impegna a non reintrodurre il pagamento anticipato dei compensi ai punti vendita con il relativo meccanismo di storno *pro rata*.

23. Attualmente è, invece, ancora in uso in Wind Tre una tipologia di storno circoscritta ai casi in cui il contratto stipulato dal rivenditore con il cliente finale cessi per mancata regolare esecuzione entro i primi [omissis] mesi (la clausola è oggetto dello specifico approfondimento di cui all'allegato 4 degli Impegni).

In questo contesto, "Wind Tre si impegna a mantenere gli attuali storni al di sotto di un valore medio contenuto effettuando un monitoraggio mensile. Nel caso il valore dello storno complessivo sul totale erogato mensile dovesse superare il valore di punti 7%, Wind Tre avvierà una analisi delle cause che hanno determinato tale aumento, avvertendo contestualmente il *Monitoring Trustee* per condividerne la causa".

Il *Monitoring Trustee*, sulla base delle informazioni ricevute da Wind Tre e/o di approfondimenti richiesti, se dovesse rilevare che tale aumento dipenda da possibili criticità dovute a comportamenti opportunistici a danno dell'operatore e/o del Cliente finale (ricordiamo che l'esercizio di tali storni permette di limitarli) provvederà:

- in collaborazione con Wind Tre a individuare le azioni da introdurre per limitare, se possibile, anche con altri strumenti, il ripetersi dei comportamenti opportunistici rilevati;
- a informare l'Autorità della necessità di aumentare la soglia massima definita e delle azioni messe in atto.

Impegno 4 – Rimodulazioni contrattuali

24. Relativamente ai compensi destinati ai punti vendita monomarca che dovessero introdurre una variazione *in pejus*, Wind Tre si impegna a garantire che sia allungato il termine di decorrenza entro cui l'imprenditore avrà la facoltà di accettare o non accettare la modifica comunicatagli formalmente.

A tal proposito, Wind Tre adotterà la modifica contrattuale necessaria portando tale periodo dagli attuali [10-15] giorni a 30 giorni.

Inoltre, Wind Tre si impegna a spiegare - in *convention* e/o durante le riunioni territoriali - le motivazioni sottostanti la modifica contrattuale apportata per farla comprendere meglio ai rivenditori, evidenziando i fattori che l'hanno determinata, come ad esempio l'andamento dei prezzi nel mercato *retail*.

Infine, Wind Tre si impegna a non ridurre, in percentuale anno su anno, le commissioni previste nell'allegato contrattuale in modo maggiore della riduzione percentuale dei ricavi *retail consumer* a parità di periodo e di valore dell'offerta.

25. A tal riguardo Wind Tre si impegna, "prima di procedere ad una eventuale variazione contrattuale *in pejus*, a verificare la diminuzione dei ricavi *consumer brand* Wind Tre e a garantire che sia rispettato l'impegno proposto (non ridurre in percentuale anno su anno le commissioni previste nell'allegato contrattuale in modo maggiore della riduzione percentuale dei ricavi *retail consumer* a parità di periodo e di valore dell'offerta)".

Impegno 5 – Monitoring Trustee

26. Wind Tre prevede la nomina di un apposito *Monitoring Trustee* e, a tal fine, "si impegna entro 15 giorni dall'approvazione degli impegni a sottoporre all'attenzione dell'Autorità una lista di nomi di soggetti esterni all'azienda, di comprovata esperienza nel campo delle Telecomunicazioni, indipendenti da Wind Tre, rispetto ai quali l'Autorità potrà esprimere il proprio gradimento.

Non appena ricevuto l'indicazione del gradimento che l'Autorità avrà espresso, Wind Tre si impegna a nominare entro ulteriori 15 giorni da tale momento il *Monitoring Trustee* deputato alla verifica della corretta implementazione degli impegni.

Il Responsabile nominato attuerà la supervisione degli Impegni approvati ed ogni anno, fino alla scadenza degli impegni, predisporrà una relazione di ottemperanza".

Periodo di validità e tempistica di implementazione

***27.** Gli impegni assunti da Wind Tre "saranno validi per un periodo di 3 anni dalla data di effettiva approvazione.

Il predetto termine viene infatti ritenuto dalla Società Scrivente come sufficientemente congruo, considerate anche le modalità di rapida evoluzione del mercato, a tutto vantaggio di una concorrenza efficiente e con beneficio per i punti vendita e per i consumatori finali".

Sui tempi dell'implementazione degli Impegni, Wind Tre ha indicato per gli Impegni 1, 4 e 5 un mese, mentre per gli Impegni 2 e 3 l'attuazione è contestuale all'approvazione degli Impegni.

V. LE OSSERVAZIONI EMERSE DAL MARKET TEST

28. Qui di seguito, sono illustrate le osservazioni emerse dal *market test* e provenienti da TIM, principale concorrente di Wind Tre, dal Segnalante e da altri rivenditori, per lo più monomarca, attuali o cessati della rete distributiva Wind Tre, sia provenienti dall'allora H3G sia dall'allora Wind.

29. TIM ha mosso alcune osservazioni critiche agli Impegni, ritenendo, in particolare, anche che alcuni miglioramenti della fase di recesso (quali l'allungamento del periodo di preavviso) possano disincentivare la mobilità dei rivenditori da un operatore a un altro.

La posizione degli altri partecipanti al *market test*, ovvero otto imprese, è più articolata ed è di seguito sintetizzata.

30. Sull'Impegno 1, il Segnalante ha osservato che appare "... idoneo ad agevolare l'eventuale cambio di attività in capo al rivenditore in caso di cessata collaborazione commerciale con Wind Tre, atteso che consentirà al rivenditore monomarca di disporre di un tempo più congruo per poter definire le varie pendenze attive e passive con Wind Tre e al contempo di disporre degli arredi e delle dotazioni informatiche necessarie ad assicurare la continuità di servizio con Wind Tre e con i relativi clienti fino alla definitiva cessazione del rapporto con l'operatore"⁵.

Anche gli altri rivenditori partecipanti al *market test* hanno espresso valutazioni positive su questo impegno, fermo restando che durante il periodo di preavviso Wind Tre dovrebbe garantire la stabilità delle condizioni finanziarie applicate e l'approvvigionamento dei telefoni, senza richiederne il pagamento anticipato.

31. Sull'Impegno 2, il Segnalante afferma che "alcune delle condizioni accessorie alle variazioni del meccanismo di reverse charge dovrebbero comunque essere meglio specificate; così per quanto riguarda il termine fino al quale Wind Tre consentirà l'accesso del rivenditore degli attuali strumenti (es. PagoDealer) necessari a documentare la sua situazione amministrativa con Wind Tre, che dovrebbe essere esteso almeno fino alla chiusura, senza contestazioni delle parti, di tutte le partite di dare/avere, anche successiva alla chiusura del rapporto".

Anche altre imprese partecipanti al *market test* di Wind Tre ritengono che l'Impegno 2 sia idoneo a garantire, in condizioni di mercato normali, la sostenibilità del flusso finanziario di entrate e uscite, mentre un'altra impresa esprime dubbi che la sequenza temporale ipotizzata da Wind Tre sia realistica, soprattutto con riferimento al lasso temporale tra l'acquisito dei dispositivi cellulari da parte del rivenditore da Wind Tre e la successiva rivendita al cliente finale.

32. Sull'Impegno 3, il Segnalante, così come altri rivenditori tutti provenienti dall'allora rete H3G, hanno rilevato come il meccanismo degli storni *pro rata* abbia cagionato notevoli difficoltà finanziarie e hanno auspicato la restituzione delle somme trattenute all'epoca da Wind Tre.

Sul sistema di storni attualmente vigente, il Segnalante ha, invece, rilevato che "appare idoneo a migliorare la sostenibilità economica del rivenditore, limitando i casi di storno e l'ambito temporale di applicazione dei medesimi". Il Segnalante, così come altri rivenditori, hanno auspicato una maggiore trasparenza nei meccanismi di attivazione contrattuale e della soglia del 7%.

33. Sull'Impegno 4, il Segnalante rileva che "appare idoneo ad incidere sulla sostenibilità economica dell'attività del rivenditore...", osservando però che l'impegno incide solo sulle commissioni dei rivenditori e non sulle altre variabili contrattuali, quali i termini di pagamento che pure sono in grado di incidere notevolmente sulla sostenibilità aziendale del rivenditore.

34. Sull'Impegno 5, alcuni rivenditori hanno auspicato una specificazione delle garanzie di indipendenza del *Monitoring Trustee*.

VI. LE MODIFICHE ACCESSORIE APPORTATE DA WIND TRE A ESITO DEL MARKET TEST

35. Wind Tre – a seguito delle osservazioni emerse dal *market test* – in sede di modifiche accessorie ha apportato alle misure inizialmente presentate le integrazioni e/o le modifiche sinteticamente di seguito descritte⁶.

Impegno 1 – Estensione periodo di preavviso per gli imprenditori monomarca

36. Wind Tre ha integrato l'Impegno dichiarando che "**le condizioni economiche in essere durante il rapporto, ivi inclusi le modalità e termini di approvvigionamento e di pagamento dei terminali, non variano durante il periodo di preavviso ...**

Pertanto, Wind Tre si impegna a garantire agli imprenditori mono marca la stabilità delle modalità e dei termini di approvvigionamento e di pagamento dei terminali nel periodo di preavviso mantenendo invariate, per tutta la durata degli impegni, le modalità che questi hanno in essere durante la vigenza contrattuale prima del recesso come meglio dettagliato di seguito"⁷ (enfasi in originale al fine di evidenziare le modifiche introdotte agli Impegni).

Pertanto, anche durante il periodo di preavviso, il rivenditore avrà la possibilità di continuare a ordinare la merce con condizioni di pagamento dilazionate (45 giorni fine mese data fattura), come nel periodo di vigenza del contratto prima del recesso e con le stesse eventuali eccezioni.

37. Inoltre, per i casi eccezionali, a ulteriore garanzia Wind Tre si impegna, sempre durante il periodo di preavviso dovuto al recesso e nel caso in cui vi siano contestazioni sulla richiesta di Wind Tre di pagare anticipatamente, il rivenditore si potrà rivolgere direttamente al *Monitoring Trustee*, in modo che il caso singolo sia valutato con il coinvolgimento di un soggetto terzo.

⁵ [Doc. 23.]

⁶ [Wind Tre, Impegni definitivi con modifiche accessorie pervenuti in data 11 luglio 2022.]

⁷ [Wind Tre, Impegni definitivi con modifiche accessorie pervenuti in data 11 luglio 2022.]

Impegno 2 – Meccanismo di reverse charge con cessione del credito

38. In base all'Impegno 2, come già illustrato precedentemente, Wind Tre si impegna a garantire i flussi attivi e passivi con le tempistiche ivi rappresentate.

In sede di modifiche accessorie, Wind Tre ha, innanzitutto, specificato quanto segue con riferimento ai singoli flussi in entrata e in uscita.

In questo Schema, si evidenzia che (t) rappresenta il momento dell'acquisto della merce da parte del rivenditore da Wind Tre, momento che, in base ai chiarimenti forniti da Wind Tre può essere fatto dall'imprenditore in maniera flessibile, alla luce dell'andamento della propria domanda. A tal fine, Wind Tre fornisce periodicamente alla propria rete di rivenditori le informazioni sulla giacenza del magazzino di Wind Tre.

Il momento (t1) rappresenta la spedizione della merce da parte di Wind Tre che mediamente si realizza nei due giorni successivi all'ordine, mentre (t2) indica la vendita del dispositivo al cliente finale, eventualmente con il sistema della vendita a rate. Al momento della vendita al cliente finale, il rivenditore incassa direttamente – e quindi ha un flusso in entrata di liquidità – un acconto sugli importi della vendita. La restante parte del prezzo di vendita è oggetto della cessione del credito a Wind Tre.

Successivamente, al (t4), ovvero in un tempo medio di 6 giorni dalla vendita al cliente finale, Wind Tre effettua al rivenditore l'accredito finanziario che è un importo **“pari al prezzo di vendita del terminale praticato al cliente finale (quindi comprensivo di IVA) dedotto dell'importo previsto per acquistare i cellulari abbinati all'offerta Wind Tre... è il corrispettivo per la retrocessione da parte del rivenditore a Wind Tre del credito vantato verso il cliente finale, relativo al prezzo di acquisto rateizzato e non incassato all'atto di vendita...”**⁸ (enfasi in originale al fine di evidenziare le modifiche introdotte agli Impegni).

Il (t6) costituisce il momento del pagamento dell'IVA, secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente. Infine, (t7) e (t8) rappresentano, rispettivamente, l'emissione del documento commissioni per la vendita e il pagamento della fattura per l'acquisto dei dispositivi da parte del rivenditore.

39. Come specificato in sede di modifiche accessorie, in merito allo Schema sopra riportato, Wind Tre si impegna anche a:

- **“... mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché il tempo medio per la consegna della merce dalla spedizione non ecceda i 2 giorni lavorativi”;**

- **“... garantire la liquidità media data all'imprenditore dagli acconti che questo incassa al momento della vendita al dettaglio dei telefoni così che il peso medio dato dal cliente al momento dell'acquisto dei terminali venduti con reverse charge con cessione del credito sia superiore al valore percentuale dell'IVA pari al 22%. Tale impegno sarà garantito tramite verifiche periodiche così che il peso medio dell'anticipo dal cliente al momento dell'acquisto dei terminali venduti con reverse charge con cessione del credito sia superiore al valore percentuale dell'IVA”**⁹ (enfasi in originale al fine di evidenziare le modifiche introdotte agli Impegni);

- **“... garantire le fatture dei prodotti con scadenza a 45 giorni fine mese data fattura (ad esempio per tutti gli acquisti effettuati dal 1° al 31 di marzo il pagamento da parte il 15 del mese maggio; pertanto, per gli acquisti fatti nel primo giorno del mese il rivenditore avrà a disposizione fino a 75 giorni per poter pagare la relativa fattura ed i 45 giorni rappresentano il tempo minimo che gli imprenditori hanno per pagare la singola fattura per gli acquisti fatti a fine mese), che potranno essere compensate con l'accredito finanziario della vendita a rete e con le commissioni maturate. Allo scadere dei termini di pagamento delle fatture non pagate, il sistema pone automaticamente il partner in uno stato che prevede il blocco degli ordini processati. Wind Tre si impegna, nel caso in cui il partner non rispetti i termini di pagamento, a procedere al pronto sblocco manuale degli eventuali ordini bloccati entro i 5 giorni dal termine della scadenza della fattura, fatto salvo il caso di una valutazione creditizia e/o lo storico dei pagamenti critici che evidenzino, ad esempio, una insolvenza progressa”**¹⁰ (enfasi in originale al fine di evidenziare le modifiche introdotte agli Impegni).

40. Inoltre, Wind Tre si impegna anche a dare visibilità delle partite attive e passive *post* chiusura rapporto con l'imprenditore almeno per tutto il periodo di durata degli impegni, fornendo **“agli imprenditori, dopo la chiusura del rapporto, delle specifiche comunicazioni contenenti le evidenze relative alle partite attive e passive. L'invio potrà essere fatto fino a 3 mesi dopo la chiusura del rapporto, salvo casi specifici che il rivenditore possa far presente al Monitoring Trustee così da valutare insieme a Wind Tre se necessario continuare l'invio di tale documentazione anche per ulteriori mesi”**¹¹ (enfasi in originale al fine di evidenziare le modifiche introdotte agli Impegni).

41. Le modifiche accessorie appena illustrate si inseriscono in un contesto in cui Wind Tre ha fornito maggiori informazioni sulla tempistica tipicamente ricorrente tra l'acquisto dei dispositivi da parte del rivenditore a Wind Tre e la

⁸ [Wind Tre, Impegni definitivi con modifiche accessorie pervenuti in data 11 luglio 2022.]

⁹ [Wind Tre, Impegni definitivi con modifiche accessorie pervenuti in data 11 luglio 2022.]

¹⁰ [Wind Tre, Impegni definitivi con modifiche accessorie pervenuti in data 11 luglio 2022.]

¹¹ [Wind Tre, Impegni definitivi con modifiche accessorie pervenuti in data 11 luglio 2022.]

successiva rivendita al cliente finale. In particolare, in base a quanto chiarito da Wind Tre, **“...mediamente i terminali vengono venduti al cliente finale dall'imprenditore prima della scadenza della fattura di acquisto. Pertanto, il tempo medio è così sintetizzato:**

1. dalla spedizione del terminale alla vendita al pubblico intercorrono circa [40-60] giorni medi (tale termine include anche i 2 giorni lavorativi medi di spedizione);

2. mentre il pagamento da dell'imprenditore a W3 avviene in [50-70] giorni medi dalla spedizione

3. quindi c'è un delta di [7-17] giorni medi a favore dell'imprenditore.

Inoltre, l'accredito finanziario avviene mediamente circa 6 giorni dopo la vendita al cliente finale del terminale ed il numero complessivo di giorni medi che si ottiene sommando anche questo dato al numero di giorni di cui al punto 1 è pari a [45-65] giorni. Si può affermare, quindi, che c'è un delta positivo di [3-10] giorni a favore dell'imprenditore che mediamente paga la fornitura [3-10] giorni dopo rispetto all'accredito finanziario, che questi può utilizzare per compensare il pagamento delle fatture” ¹² (enfasi in originale al fine di evidenziare le modifiche introdotte agli Impegni).

Impegno 3 – Meccanismo storno pro rata

42. Le modifiche accessorie relative al presente Impegno riguardano, in primo luogo, l'obbligo a mantenere il valore medio degli attuali storni al di sotto di un valore di soglia pari al 4,20% (c.d. soglia di storno), valore inferiore al 7% previsto negli Impegni oggetto di *market test*.

In secondo luogo, Wind Tre, con le modalità specificate negli Impegni, si è obbligata a garantire un maggiore contraddittorio e trasparenza nell'applicazione del meccanismo, fornendo al rivenditore le informazioni necessarie e la motivazione dello storno e a coinvolgere il *Monitoring Trustee* nei casi in cui la soglia di storno sia superata.

Impegno 4 – Rimodulazioni contrattuali

43. Wind Tre ha integrato l'Impegno garantendo che la procedura ivi prevista si applichi non solo alle modifiche relative alle condizioni economiche, bensì a tutte le eventuali modifiche *in pejus* applicate al rivenditore, ivi inclusi i termini di pagamento e fatto comunque salvo il rispetto dei termini previsti nell'Impegno 2, già illustrato.

Impegno 5 – Monitoring Trustee

44. In sede di modifica accessoria, Wind Tre ha integrato i requisiti di terzietà e indipendenza del *Monitoring Trustee*. In particolare, Wind Tre si impegna a nominare un esperto terzo e indipendente (c.d. *Monitoring Trustee*), dotato di adeguate competenze tecniche, incaricato di monitorare l'effettiva implementazione degli impegni, di esercitare il ruolo di arbitro in eventuali dispute relative ad essi e di produrre periodiche relazioni all'Autorità. Il *Monitoring Trustee* dovrà essere un soggetto esterno all'azienda, di comprovata esperienza nel settore delle telecomunicazioni e che non sia stato dipendente di società del gruppo negli ultimi 3 anni, né avere svolto per tali società incarichi né essere esposto a qualsivoglia forma di conflitto di interessi.

Periodo di validità e tempistica di implementazione

45. Infine, in considerazione dell'imminente periodo estivo, Wind Tre ha proposto di prolungare il termine di implementazione degli Impegni nn. 1, 4 e 5 di un ulteriore mese (ovvero 2 mesi, anziché 1), dall'approvazione degli impegni da parte dell'Autorità, fermo restando la durata di tre anni degli impegni stessi.

VII. LA VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI

46. Alla luce di quanto di seguito rilevato, si ritiene che gli Impegni definitivi, così come integrati in sede di modifiche accessorie e pervenuti in data 11 luglio 2022, appaiono idonei a superare le criticità concorrenziali oggetto della delibera di avvio del procedimento.

47. In particolare, si rileva che l'Impegno 1 appare funzionale ad agevolare la riorganizzazione dell'attività del rivenditore monomarca una volta che, per scelta propria o di Wind Tre, il rapporto di collaborazione commerciale venga a cessare.

Infatti, l'Impegno 1, consente, nel caso in cui il rivenditore lo ritenga utile, di avere un maggiore lasso di tempo (+ 60 gg. rispetto alle previsioni contrattuali attuali) per riorganizzarsi, potendo contare sulla continuazione degli effetti del contratto con Wind Tre e potendo, quindi, ancora confidare su un flusso finanziario in entrata per un lasso di tempo ragionevole, verosimilmente congruo ad avviare in una diversa attività economica.

In particolare, gli Impegni definitivi allegati e parte integrante del presente provvedimento, garantiscono al rivenditore, per un lasso di tempo ragionevole, la prosecuzione dell'attività economica, senza andare incontro a un'interruzione improvvisa nell'utilizzazione dei locali, degli arredi, delle dotazioni informatiche e quant'altro. Soprattutto, a seguito delle modifiche accessorie, Wind Tre si impegna ad applicare durante tutto il periodo di preavviso, le stesse condizioni precedentemente applicate in merito all'approvvigionamento dei dispositivi che costituiscono un *input* essenziale per consentire la continuazione dello svolgimento dell'attività economica del rivenditore anche in questa fase e garantire, quindi, un flusso in entrata.

¹² [Wind Tre, Impegni definitivi con modifiche accessorie pervenuti in data 11 luglio 2022.]

48. Al riguardo, non si ritengono condivisibili le osservazioni di TIM in merito al possibile disincentivo, derivante dal presente Impegno, alla mobilità dei rivenditori fra i diversi gestori telefonici. Le osservazioni di TIM non trovano, infatti, riscontro nei rilievi dei rivenditori che, al contrario, hanno evidenziato come meno sia improvvisa l'interruzione dell'attività con il gestore telefonico, maggiore sia la possibilità del rivenditore di riorganizzarsi nello svolgimento di una diversa attività economica.

49. L'Impegno **2** relativo al meccanismo di *reverse charge* in combinazione alla cessione del credito mira ad assicurare un flusso finanziario di entrate e uscite sostenibile per il rivenditore.

Il presente Impegno è volto, infatti, a garantire, in condizioni di mercato normali, al rivenditore una sequenza temporale chiara con tempi massimi per i pagamenti e per la gestione finanziaria, in modo da assicurare che il rivenditore sia sempre posto da Wind Tre nella condizione di assolvere sia gli obblighi fiscali sia i pagamenti delle partite di debito verso il gestore telefonico.

Al riguardo, da un lato, i chiarimenti forniti sui tempi medi di giacenza dei telefoni nel magazzino del rivenditore e sui termini di pagamento delle fatture emesse dal gestore telefonico e, dall'altro, gli obblighi di cui al presente Impegno, resi più stringenti in sede di modifiche accessorie, consentono di ritenere che la sequenza di entrate e uscite prevista nello Schema oggetto del presente Impegno sia ragionevole e che le criticità oggetto della delibera di avvio siano superate.

A ciò si aggiunga che tale valutazione appare rafforzata dall'insieme degli Impegni e, in particolare, dal definitivo superamento del sistema degli storni *pro rata* di cui all'Impegno 3 che hanno costituito un elemento di forte squilibrio finanziario.

50. Al fine di rendere più agevole la gestione del rapporto contrattuale anche da parte del rivenditore, risulta inoltre apprezzabile che Wind Tre si sia obbligata a garantire, anche dopo la chiusura del rapporto, una piena trasparenza sull'andamento delle partite attive e passive per tre mesi e, in caso tali partite non siano ancora esaurite, anche per un periodo di tempo superiore.

51. L'Impegno **3** ha, in primo luogo, per oggetto il meccanismo degli storni *pro rata* come era in essere all'epoca dei rapporti tra Wind Tre e il Segnalante, in base al quale la commissione versata al rivenditore veniva stornata, *pro rata*, nei casi in cui il cliente finale recedeva dal contratto con Wind Tre prima di aver completato il pagamento delle rate articolate per tutta la durata del contratto.

Questo meccanismo ha prodotto una crescente esposizione debitoria dei rivenditori nei confronti, prima dell'allora H3G, e, successivamente, nei confronti di Wind Tre.

Al riguardo, Wind Tre ha affermato, nella dichiarazione allegata agli impegni (allegato 3) e parte integrante del presente provvedimento, che il sistema degli storni *pro rata* effettuati per tutta la durata del contratto è stato eliminato nel 2017, fatto salvo un periodo transitorio di progressivo azzeramento degli importi dovuti a tale titolo dai rivenditori, e si è impegnata a non avvalersi di tale meccanismo per tutta la durata degli impegni.

Al riguardo, tutti i rivenditori provenienti dalla rete dell'allora H3G che hanno partecipato al *market test* si sono soffermati sulla dannosità del meccanismo in questione e, pertanto, appare funzionale al superamento delle criticità delineate nella delibera di avvio del procedimento la garanzia che la rete dei rivenditori non sia esposta in futuro alla possibilità di subire l'onere finanziario derivante da tale sistema.

52. Attualmente, Wind Tre prevede la restituzione della provvigione incassata dal rivenditore solo nel caso in cui il contratto del cliente finale cessi entro un arco temporale molto più circoscritto di quello previsto nel preesistente meccanismo.

Le cause che possono determinare questa tipologia di storno sono limitate e illustrate da Wind Tre nell'apposito allegato 4 alla versione definitiva degli Impegni, pervenuti in data 11 luglio 2022 (ad esempio, mancata attivazione, cliente moroso e casi di frode).

In base ai chiarimenti forniti e diversamente dal meccanismo degli storni sopra richiamato, l'incidenza di questo sistema non appare idonea a determinare uno squilibrio significativo nei flussi in entrata e in uscita del rivenditore e, in ogni caso, Wind Tre ha assunto precisi obblighi che contribuiscono a ritenere superate le criticità concorrenziali contestate nella delibera di avvio del procedimento.

In particolare, Wind Tre ha, sulla base delle evidenze empiriche fornite sull'applicazione di questo sistema, ridotto la soglia di storno dal 7% al 4,2% sul totale erogato. Inoltre, venendo incontro alle osservazioni emerse dal *market test*, Wind Tre ha rafforzato i presidi di trasparenza e si è obbligata a trattare i casi critici con il coinvolgimento del *Monitoring Trustee*.

53. Sull'Impegno **4**, in materia di rimodulazioni contrattuali, Wind Tre interviene su due versanti: l'uno procedurale e l'altro di natura sostanziale.

Sul primo profilo, l'Impegno 4 estende il periodo entro il quale Wind Tre adotterà la modifica preannunciata a 30 gg., nonché vincola l'operatore a fornire, in una prospettiva di maggiore trasparenza, chiarimenti sulle motivazioni sottostanti.

Si noti che il rivenditore gode, in virtù dell'Impegno 4, di un maggiore lasso di tempo per valutare l'incidenza della modifica proposta ed eventualmente attivare l'opzione di recedere dal contratto con Wind Tre e tale opzione, considerato l'articolato complessivo degli Impegni, è resa più agevole dal contenuto dell'Impegno 1 di cui *supra*, volto a consentire al rivenditore un maggiore lasso di tempo per eventualmente organizzare una diversa attività economica.

54. A ciò si aggiunga che, in sede di modifiche accessorie, Wind Tre ha esteso l'ambito di applicazione di questo Impegno a tutte le modifiche *in pejus* applicate ai rivenditori, ivi incluse quelle relative ai termini di pagamento che sono espressamente richiamate nell'ambito delle osservazioni sollevate durante il *market test*.

Al riguardo e a garanzia dei rivenditori, deve essere rilevato che, come specificato da Wind Tre, è comunque fatta salva l'applicazione dei termini di pagamento previsti nell'Impegno 2 che sono cristallizzati, nelle modalità ivi specificate, per tutta la durata degli Impegni.

55. Da un punto di vista sostanziale, Wind Tre si impegna a che le variazioni *in pejus* dei compensi ai rivenditori non abbiano una "maggiore riduzione in percentuale dei ricavi retail consumer a parità di periodo e di valore dell'offerta" e tale vincolo limita il ricorso alle modifiche unilaterali nonché contribuisce a dare maggiore certezza al rivenditore sulle previsioni dell'andamento dei flussi delle entrate e delle uscite, permettendo così di superare le criticità espresse nella delibera di avvio del procedimento.

56. Sull'Impegno 5, ovvero la nomina del *Monitoring Trustee*, si osserva che la natura degli Impegni e la necessità di assicurare un contraddittorio costante con i rivenditori durante il periodo di applicazione degli Impegni permettono di apprezzare positivamente il ricorso a questa figura, nelle ipotesi previste dall'Impegno.

Inoltre, i requisiti di competenza, terzietà e indipendenza indicati da Wind Tre sono coerenti con la prassi dell'Autorità. Pertanto, nel caso di specie, il *Monitoring Trustee* potrà svolgere un ruolo essenziale nel monitorare l'effettiva implementazione degli Impegni e costituire un punto di riferimento per i rivenditori nei casi in cui vengano in rilievo criticità nell'applicazione di alcuni profili, quali, a titolo meramente esemplificativo, la soglia di storno di cui all'Impegno 3.

57. Sull'implementazione e la durata, gli Impegni definitivi di Wind Tre appaiono coerenti con la prassi dell'Autorità. In particolare, gli Impegni 2 e 3 hanno un'implementazione immediata mentre per gli Impegni 1, 4 e 5 è previsto un termine per l'implementazione di due mesi dalla data di approvazione da parte dell'Autorità degli impegni. Tale tempistica appare congrua e ragionevole, anche considerata la pausa aziendale, nel periodo estivo.

Anche la durata complessiva degli Impegni pari a tre anni dall'approvazione degli Impegni da parte dell'Autorità appare ragionevole e proporzionata rispetto alle criticità rilevate nella delibera di avvio del procedimento.

VIII. CONCLUSIONI

58. Sulla base di quanto esposto, si ritiene che gli impegni proposti da Wind Tre siano complessivamente idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali connesse ai profili di abuso di dipendenza economica ipotizzati nella delibera di avvio, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 198/1992.

In particolare, si ritiene che gli impegni definitivi trasmessi da Wind Tre in data 11 luglio 2022 e integrati dalle modifiche accessorie siano suscettibili di attuazione piena e tempestiva, nonché facilmente verificabili e idonei a rimuovere efficacemente i profili anticoncorrenziali individuati nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, assicurando, in costanza e in condizioni normali di mercato, un flusso di entrate e uscite sostenibile per il rivenditore, sia in relazione agli obblighi finanziari di natura fiscale sia in relazione al pagamento delle partite a debito nei confronti del gestore telefonico.

Inoltre, gli Impegni definitivi consentono, in caso di cessazione del rapporto contrattuale con Wind Tre, la continuazione di un flusso anche in entrata nella prospettiva di consentire al rivenditore di attivare una diversa attività economica.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da Wind Tre risultano idonei a far venire meno i profili di criticità oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da Wind Tre ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della Legge n. 287/90;

tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per la società Wind Tre S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della Legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e nella versione allegata al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione dell'articolo 9 della Legge 198/1992, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della Legge n. 287/90;

c) che la società Wind Tre S.p.A. presenti all'Autorità, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, una relazione sullo stato di attuazione degli impegni assunti.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE *f.f.*

Michele Ainis